

In esecuzione della presente deliberazione sono stati
Emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____

N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 08/11/2016

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debita fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1. lett. e) del TUEL n. 267 /2000, per pagamento di prestazione professionale per incarico legale relativo alla impugnativa giurisdizionale al TARS - sez. di Catania - del Decreto Presidenziale n. 33 del 04/02/2009 del Settore I dell'A.R.R.A. e della Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01 del 26/03/2009.

L'anno duemilasedici, il giorno otto, del mese di novembre, alle ore 19,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.		CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	
Trovato	Salvatore	X		Petralia	Antonio Filippo	X	
Turrisi	Salvatore		X	Spoto	Agatino	X	
Franco	Francesco		X	Prestipino	Rosario	X	
Messina	Rosaria Filippa		X	Foti	Nunziato	X	
Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X		D'Allura	Silvana Filippa	X	
Intelisano	Rosario	X					
Corica	Liborio Mario		X				
Samperi	Salvatore	X					
Gravagna	Maria	X					
Russo	Salvatore	X					
Assegnati n. 15		In carica n. 15		Assenti n. 04		Presenti n. 11	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dott. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Puglisi Concetta.

Non partecipa il Sindaco, dott. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Gravagna Maria, Ponturo Vincenzo Massimiliano, Petralia Antonio Filippo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio; ripresa; prosecuzione.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Il Presidente del consiglio dà lettura del dispositivo della proposta.

Il consigliere Petralia Antonio Filippo (gruppo "Uniamoci per Calatabiano") ha inteso ribadire, anche per questo debito, la necessità di acquisire liberatoria a tutela dell'ente affinché il professionista non chieda successivamente interessi per ritardato pagamento.

Egli evidenzia l'esito favorevole di queste ultime quattro sentenze; in particolare, di quelle che sono susseguite alla decisione dell'amministrazione, assunta durante il suo mandato, di opporsi all'iniziativa della regione di espropriare l'ente dei beni del servizio idrico-integrato con consegna ad una costituita società. Il consigliere intervenuto rappresenta che, grazie all'instaurazione di tali giudizi, i beni possono dirsi ancora oggi di proprietà esclusiva dell'ente con la conseguenza di poter mantenere le tariffe per la fruizione del servizio.

Il consigliere Ponturo Vincenzo Massimiliano (gruppo "Calatabiano nel cuore") rileva aspetti contraddittori nel discorso del consigliere Petralia, che, dapprima, imputa una cattiva gestione delle fatture agli organi gestionali; dopodiché, considera attività positiva dell'allora amministrazione comunale l'aver instaurato contenziosi.

Il consigliere Petralia Antonio Filippo (gruppo "Uniamoci per Calatabiano"), chiarisce che, un conto, siano le scelte, demandate all'organo politico, cosa assai diversa, l'iter procedurale ed i correlati ritardi addebitabili esclusivamente agli organi di gestione.

Il consigliere Russo Salvatore (gruppo "Calatabiano nel cuore") evidenzia, senza voler polemizzare, che, a suo parere, spesso non trattasi di incompetenza del dipendente bensì di impegni assunti, sulla base dei previsti stanziamenti di bilancio, per somme inferiori alle fatture successivamente emesse.

Il Segretario Comunale, infine, considera che sovente le amministrazioni sono inclini a stanziare somme che danno visibilità immediata all'azione amministrativa piuttosto che destinate ad altro.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

Richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

con 05 (cinque) voti favorevoli (Gravagna M., Intelisano R., Ponturo V. M., Russo S., Samperi S.), 0 (zero) contrari e 06 (sei) astenuti (Trovato S., D'Allura S. F., Foti N., Prestipino Rosario, Spoto A., Petralia A. F.) su 11 (undici) consiglieri presenti e 05 (cinque) votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta;

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto.

La seduta è chiusa alle ore 20,17.

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. e) del TUEL n. 267/2000, per pagamento di prestazione professionale per incarico legale relativo alla impugnativa giurisdizionale al TARS – sez. di Catania – del Decreto Presidenziale n. 33 del 04/02/2009 del Settore 1° dell'A.R.R.A. e della Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01 del 26/03/2009.

Proponente:
Responsabile Area Amministrativa
Comm. Ispet. Sup. Paolo Carmelo

L'Ufficio Redigente:
Responsabile Servizio Legale
Istr. Direttivo Petralia Panerazio

PREMESSO:

- che l'art. 191 del d.lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

- che con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da :

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- che l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

VISTO:

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 26/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Impugnativa giurisdizionale al TARS – sez. di Catania – del Decreto Presidenziale n. 33 del 04/02/2009 del Settore 1° dell'A.R.R.A. e della Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01 del 26/03/2009. Determinazione a costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.", con la quale è stato conferito incarico professionale fiduciario, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001, all'Avv. Prof. Agatino Cariola con studio legale in Catania, via G. Carnazza n. 51, per la proposizione della suddetta impugnativa ed inoltre, si impegnava, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 2.000,00, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/6 del bilancio comunale anno 2009;

VISTA la Sentenza n. 1945/2010 con la quale il TARS, SEZ. STACCATA DI Catania, sez. I, ha accolto il ricorso del Comune di Calatabiano;

ATTESO che l'avvocato prof. Agatino Cariola con studio legale in Catania, via G. Carnazza n. 51, difensore dell'Ente per l'attività professionale prestata nella vicenda in esame ha trasmesso la fattura n. 53/2013 di euro 10.371,13 inclusi IVA, CPA, ritenuta d'acconto, contributo unificato, spese fotocopie e per notificazioni;

CHE, quindi, si è proceduto ad una verifica dei residui impegni e alla esatta quantificazione dei maggiori oneri occorrenti, che superano i relativi impegni assunti a suo tempo, per la liquidazione della superiore parcella professionale risultata ammissibile a seguito della predetta istruttoria;

CHE, conseguentemente, si dovrà corrispondere detta somma richiesta e fare impegno per la differenza dell'importo dovuto di € 10.371,13;

DATO ATTO che il predetto debito da prestazione professionale, già detratti i residui impegni, ammonta a complessivi € 8.371,13 inclusi IVA, CPA, ritenuta d'acconto, contributo unificato, spese fotocopie e per notificazioni;

RICHIAMATO il parere 25 marzo 2015 N. 110/2015 della Sezione Regionale di Controllo della Campania che afferma:

"Nel caso in cui emerga un debito per parcelle professionali emesse da legali a conclusione di un giudizio, in misura superiore al quantum a suo tempo impegnato al momento del conferimento dell'incarico occorre procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e), nell'ipotesi di stima mancante in assoluto o oggettivamente inadeguata in relazione alle caratteristiche della causa."

DATO ATTO che trattasi di prestazione che il suddetto legale ha effettivamente reso, prestando assistenza legale in favore di questo Ente;

CONSIDERATO che, atteso quanto sopra, per l'importo del predetto debito riveniente da parcella professionale legale, si ritiene opportuno procedere all'immediato e totale pagamento dello stesso;

RILEVATO:

- **che**, ai sensi dell'art. 227 del d. lgs. 267/2000, si procederà a inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

- **che**, l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il dlgs 18 Aprile 2000, n. 267;

PROPONE

1. **di richiamare** le premesse a far parte integrante del presente dispositivo.
2. **di riconoscere** ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. e) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € **8.371,13** inclusi IVA, CPA, ritenuta d'acconto, contributo unificato, spese fotocopie e per notificazioni, già detratti i residui impegni, nei confronti dell' Avv. Prof. Agatino Cariola con studio legale in Catania, via G. Carnazza n. 51, legale incaricato da questo Ente per la migliore difesa della sua posizione;
3. **di impegnare** la suddetta somma di € **8.371,13** , con imputazione al capitolo 10180801 art. 1 (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1) del bilancio 2016;
4. **di dare mandato** al responsabile del servizio finanziario e al responsabile del servizio interessato, nell'ambito delle proprie competenze, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente provvedimento;
5. **di inviare** il presente provvedimento alla procura della Corte dei conti;
6. **di dare notizia** del presente provvedimento al professionista avvocato interessato;

prof. avv. Agatino Cariola
via G. Carnazza, 51 - 95129 Catania
tel. 095.7462292 - Fax 095.7464228
C.F. CRLGTN61S08C351Q
P.I. 03186140871

OK

Fattura n. 53/2013

Spett.le
Comune di Calatabiano
Piazza Vittorio Emanuele 32
95011 Calatabiano CT
C.F. 00462070871

Oggetto: Fattura a saldo per l'attività di assistenza nel giudizio iscritto innanzi al Tar Catania al R.G. n. 856/2009 contro l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ed Altri, per l'annullamento del decreto di nomina del Commissario *ad acta* n. 33 del 4 febbraio 2009.

Incarico conferito con deliberazione di G.M. n. 29 del 26 marzo 2009.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare importanza.

Esito favorevole per l'ente con sentenza Tar Catania, I, n. 1945/2010

impegno € 2000,00

Spese non imponibili a rimborso ex art. 15, n. 3, dpr. n. 633/1972

Spese non imponibili

Contributo Unificato	€	500,00
Notificazioni ricorso introduttivo	€	53,90
Notificazioni motivi aggiunti	€	48,59
Fotocopie e fascicolazioni	€	20,00
Totale spese non imponibili	€	622,49

Diritti ed onorari secondo convenzione

Importo	€	7.746,85
Totale diritti ed onorari	€	7.746,85
Aliquota Cassa prev. 4%	€	309,87
Iva 21% su On. + Cassa	€	1.691,91
Ritenuta Irpef 20% su on.	€	1.549,37
Totale importo, CNPA, Iva	€	9.748,64
Totale Vs. dare (totale fattura+cpa+iva-irpef)	€	8.821,76

FATTURA NEI CONFRONTI DI ENTE LOCALE CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Pagamento da effettuare mediante bonifico su: B.N.L., Corso Sicilia 30, 95131 Catania
c/c n. 22630 cod CIN O cod ABI 1005 cod CAB 16900
IBAN IT94 0010 0516 9000 0000 0022 630
Catania, 21 marzo 2013.

prof. avv. Agatino Cariola

Differenza

10.371,13 - 2000,00 = 8.371,13

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p style="text-align: center;">Il Ragioniere</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania</p> <p>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE</p> <p>N. <u>29</u> DEL 26 MAR 2009</p>
---	---

OGGETTO: Impugnativa giurisdizionale al TARS - sez. Catania del Decreto Presidenziale n° 33 del 04/02/2009 del Settore 1° dell'A.R.R.A. e della Deliberazione del Commissario ad Acta n° 01 del 26/03/2009.

Determinazione a costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemilanove, il giorno 26 del mese di MARZO alle ore 13.00 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	✓	
2 BRANCATO dr.ssa MARISA	Vice Sindaco	✓	
3 FAZIO Antonino	Assessore	✓	
4 LA LIMINA Carmelo	Assessore	✓	
5 SAMPERI dr. Salvatore	Assessore	✓	
6 SPINELLA Carminia	Assessore	✓	
7 SPOTO Agatino	Assessore	✓	

Non sono intervenuti i Sigg.ri:

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Caruso.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.
Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni:

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n.38 del 26/03/2009

Oggetto: Impugnativa giurisdizionale al TARS - sez. Catania del Decreto Presidenziale n° del 04/02/2009 del Settore 1° dell'A.R.R.A. e della Deliberazione del Commissario ad Acta n° del 26/03/2009. Determinazione a costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente nomina legale di fiducia.

Il Proponente
Sindaco: Antonio F. Petralia

DATA: 26/03/2009

VISTO il Decreto Presidenziale n° 33 del 04/02/2009 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore I° - Regolazione delle Acque, con il quale l'ing. Girolamo Campanella è stato nominato Commissario ad Acta presso il Comune di Calatabiano; (all. 1)

CONSIDERATO che tale decreto n° 33/09 è stato esibito al Sindaco dal Commissario ad Acta sede di insediamento e mai formalmente notificato a questo Comune come peraltro annunciato con nota di trasmissione (all. 2), fax prot. gen. dell'Ente n° 1551 del 05/02/2009, e dal fatto che agli atti del Ente non risulta in originale con relata di notifica, ma semplice copia fotostatica informale;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 132 del 12/02/2009 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore I° - Regolazione delle Acque, relativo alla proroga della nomina del Commissario ad Acta presso il Comune di Calatabiano (CT). (all. 4)

VISTA la Deliberazione n° 01 del 26/03/2009 del Commissario ad Acta ing. Girolamo Campanella avente ad oggetto: "Trasferimento degli impianti e delle infrastrutture relativi al Servizio Idrico Integrato di proprietà o gestiti dal Comune di Calatabiano, al Soggetto Gestore del S.I.I. in ambito provinciale "Servizi Idrici Etnei S.p.A" per il tramite dell'ATO Idrico 2 Catania Acque; (all. 3)

RITENUTO da un esame del Decreto Presidenziale n° 33/2009 e del Decreto Presidenziale 132/2009 emessi dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore I° - Regolazione delle Acque, della Deliberazione del Commissario ad Acta n° 01/2009, nonché gli atti connessi, sussistere l'interesse da parte dell'Amministrazione Comunale a costituirsi per impugnare giurisdizionalmente gli atti sopracitati;

ACCERTATO che la spesa non è frazionabile;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO l'art. 15 della L. R. n.44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n.2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 2/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi in giudizio per impugnare, dinanzi al TARS - sez. Catania: il Decreto Presidenziale n° 33 del 04/02/2009 ed il Decreto Presidenziale 132 del 12/03/2009 emessi dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore I° - Regolazione delle Acque, la deliberazione n° 01 del 26/03/2009 del Commissario ad Acta ing. Girolamo Campanella, nonché gli atti connessi, autorizzando il Sindaco alla proposizione di ricorso;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, al prof. avv. Agatino Cariola, con studio legale Catania, via E. A. Pantano n° 118, per proporre impugnativa avverso il Decreto Presidenziale 33 del 04/02/2009 ed il Decreto Presidenziale n° 132 del 12/03/2009 emessi dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore I° - Regolazione delle Acque, avverso la Deliberazione del Commissario ad Acta n° 01 del 26/03/2009, nonché gli atti connessi presso il TARS - sez. Catania;

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, e sottoscritta dal legale affidatario e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*;

IMPEGNARE, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 2.000,00, onnicomprensivo, con imputazione della stessa al cod. 1. 01. 02. 03 cap. 6 del Bilancio dell'esercizio finanziario 2009, dando atto del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. n° 267/2000;

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza;


TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

PROV. CALATABIANO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE: FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~** per i seguenti motivi:

Calatabiano, li 26 MAR. 2009



Il Resp.le del Servizio
(dr. S. Sparta)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2009 all'intervento 1.01.02.03 CAP.6 IMP.598/09

Calatabiano li, 26 MAR. 2009



Il Resp.le del servizio Finanziario
(rag. Pennino Rosalba)



Agenzia Regionale p

IL PRES

- VISTO** lo Statuto della Regione Sic
- VISTA** la legge 5 gennaio 1994 i
idriche;
- VISTO** l'art. 69 della L.R. 27 aprile
risorse idriche in Sicilia;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 7
degli ambiti territoriali ottir
- VISTO** l'art. 7 della L.R. n. 19/200
per i Rifiuti e le Acque e suc
- VISTO** il Decreto del Presidente
febbraio 2006 con cui, ai
nominato l'Avv. Felice
Regionale per i Rifiuti e le z
- VISTO** il Decreto del Presidente d
pubblicato sulla GURS n. 2
costituzione dell'Agencia R
- VISTO** il D.D.G. n. 1 del 16.03.200
ha nominato l'Ing Marcell
Acque":

N. 01945/2010 REG.SEN.
N. 00856/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 856 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Calatabiano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Cariola, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, via E. A. Pantano, 118;

contro

Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Autorita' D'Amb.Serv. Idr. Integrato - Consorzio D'Ambito Territ. Ottimale Catania Acque, rappresentato e difeso dall'avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso Harald Bonura in Catania, viale XX Settembre, 70; Sie - Servizi Idrici Etnei - Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò D'Alessandro, con domicilio eletto presso Nicolò D'Alessandro in Catania, piazza Lanza, 18/A;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso principale

- 1) del Decreto dell'Agencia Regionale per i Rifiuti e le Acque, 4 febbraio 2009, n. 33, di nomina dell'ing. Girolamo Campanella Commissario ad acta presso il comune di Calatabiano, per «porre in essere per conto degli organi del predetto Comune, gli atti necessari per la consegna degli impianti al Soggetto Gestore della Provincia di Catania – Servizi Idrici Etnei s.p.a.»;
- 2) del successivo Decreto di proroga 12 marzo 2009, n. 132;
- 3) della deliberazione n. 1 del 26 marzo 2009, adottata dal Commissario ad acta presso il Comune di Calatabiano con i poteri della Giunta comunale, e della relativa proposta del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologica Ambiente di pari data;
- 4) di ogni altro atto connesso e/o presupposto, comprese - ove occorra - le note dell'Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, Consorzio d'ambito territoriale ottimale Catania Acque, 27 novembre 2008, n. 1544 e n. 1549; 3 dicembre 2008, n. 1601; 15 dicembre 2008, n. 1806; 18 dicembre 2008, n. 1961; 14 gennaio 2009, n. 255; 21 gennaio 2009, n. 394; 3 febbraio 2009, n. 638, e le note dell'Agencia Regionale per i rifiuti e le acque, 19 dicembre 2008, n. 49530; 15 gennaio 2009, n. 4/RIS/1°; i verbali redatti dal Commissario ad acta nelle sedute del 18 febbraio 2009, del 26 febbraio 2009, del 26 marzo 2009, nelle parti in cui contengono attività provvedimenti, e con riserva di presentare Motivi aggiunti avverso atti allo stato non conosciuti pienamente.

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- 5) della deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 30 novembre 2007 con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale alla famiglia ed alle autonomie locali, è stato attribuito all'ARRA il compito di svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti e delle acque;
- 6) di ogni altro atto connesso e/o presupposto e con riserva di presentare Motivi aggiunti avverso atti allo stato non conosciuti pienamente.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agencia Regionale Per i Rifiuti e Le

Acque e di Autorita' D'Amb.Serv. Idr. Integrato - Consorzio D'Ambito Territ. Ottimale Catania Acque e di Sie - Servizi Idrici Etnei - Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, il Comune ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali è stato disposto l'intervento sostitutivo del commissario ad acta nominato con decreto dell'A.R.R.A. per la consegna degli impianti comunali di depurazione al soggetto gestore (S.I.E. s.p.a.), deducendo l'illegittimità-nullità ex 21-septies, l. n. 241/1990, degli atti del Commissario ad acta per difetto assoluto di attribuzione e carenza di potere, la violazione e falsa applicazione art. 7, comma 5, l.r. 22 dicembre 2005, n. 19 e il vizio di eccesso di potere per difetto d'istruttoria e sviamento dalla causa tipica. Gli atti sarebbero radicalmente nulli per difetto assoluto di attribuzione, giacché la legge regionale istitutiva dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque non legittima la medesima a disporre generali interventi sostitutivi nei confronti degli enti locali, ma solo quelli rientranti nell'ambito delle "competenze" dell'Agenzia elencate al comma 3 (primo motivi di ricorso). In ogni caso, il potere sostitutivo non poteva essere esercitato dal Direttore del Settore Acque, ma – ad ammettere in astratto e per mera ipotesi il suo svolgimento a carico degli enti locali – avrebbe dovuto essere attuato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia (terzo motivo di ricorso). Altri profili d'illegittimità dei decreti di nomina e di proroga del Commissario ad acta e della deliberazione commissariale discendono dal fatto che la procedura sarebbe stata segnata da travisamento dei fatti, difetto di motivazione e d'istruzione, contraddittorietà manifesta, mancanza dei presupposti di necessità e urgenza e violazione delle regole di partecipazione procedimentale

(quarto, quinto e sesto motivo di ricorso).

In via subordinata, nell'ipotesi in cui l'art. 7, comma 5, l.r. 22 dicembre 2005, n. 19 sia interpretato nel senso di consentire la titolarità dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque di poteri sostitutivi a carico degli enti locali, ha chiesto di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, citato per contrasto con gli artt. 5, 97, 114 e 120 Cost., nonché con gli artt. 14, lett. o), 15 e 16 statuto Regione Siciliana (secondo motivo di ricorso). Infine, ulteriore questione di legittimità costituzionale sarebbe determinata dalla circostanza che le discipline regionali richiamate dai provvedimenti impugnati (art. 7, comma 6; e art. 21, comma 17, l.r. Sicilia n. 19 del 2005) finiscono per produrre a favore delle società d'ambito una disciplina di favore derogatoria rispetto a quella di diritto c.d. comune di cui possono avvalersi gli enti locali per il recupero dei loro crediti, con disparità di trattamento rilevabile sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e – probabilmente – per più aspetti anche dal punto di vista comunitario (settimo motivo di ricorso).

Si sono costituiti in giudizio:

- il Consorzio A.T.O. Catania e la società S.I.E., che hanno sostenuto la correttezza dell'operato dell'A.R.R.A., titolare del potere sostitutivo esercitato, peraltro, sulla base della decisione di un organo di Governo della Regione;
- e l'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia regionale, la quale ha sottolineato come la consegna degli impianti al gestore rappresenta un mero adempimento degli obblighi derivanti dalla costituzione del consorzio ATO e della scelta di affidamento in concessione del servizio idrico integrato.

Con ordinanza n.700/2009, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il Comune ricorrente ha impugnato anche la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 30 novembre 2007 (richiamata negli scritti difensivi delle parti resistenti e contro interessate) con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale alla famiglia e

alle autonomie locali, è stato attribuito all'A.R.R.A. il compito di svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti e delle acque, reiterando le medesime censure già articolate nel ricorso introduttivo.

Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la legittimità dell'esercizio di poteri sostitutivi da parte dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque nei confronti dei Comuni e verte sulla corretta applicazione dell'art. 7 della l.r. 22.12.2005, n. 19 il quale dispone: *"1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio.(...) 3. L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:*

a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;

b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;

c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il

risparmio delle risorse idriche;

d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche;

e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato anche sovrambito (15);

f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;

g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeorologici;

h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;

i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;

l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;

m) al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;

n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde;

o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe);

p) alla gestione delle emergenze infrastrutturali (16);

q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;

r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;

s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe;

t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione

delle opere (17). (...). 5. Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi. (...)6 bis. Eventuali nuovi compiti affidati all'Agenzia saranno assegnati ai vari settori con provvedimento del Presidente che, per garantire maggiore economicità ed efficienza all'azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione delle competenze di cui al precedente comma”.

Premesso ciò, il Collegio rileva che ai sensi dell'art. 26, secondo comma, legge n. 1034/1971 va preliminarmente esaminato il motivo relativo all'incompetenza dell'Agenzia ad esercitare poteri sostitutivi nei confronti dell'ente locale. La questione è stata recentemente esaminata dalla Sezione nella sentenza n. 1556/2009 (concernente esercizio di poteri sostitutivi in materia di rifiuti) nella quale è stato affermato che il potere sostitutivo dell'Agenzia regionale é relazionato esclusivamente all'esercizio delle competenze alla stessa attribuite, senza, la previsione di alcuna disposizione di ordine “generale” che possa consentire un generico potere sostitutivo nei confronti dell'ente locale. Poiché, infatti, la sostituzione “*costituisce un'eccezione rispetto al normale svolgimento delle attribuzioni, costituzionalmente garantite, degli enti locali, le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo debbono essere previste e disciplinate dalla legge che deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali*”. Ora, dalla lettura dell'art. 7 sopra citato, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, nessuna delle competenze espressamente attribuite dal comma 3° dell'art. 7 in materie di risorse idriche consentono l'intervento sostitutivo per la cessione delle infrastrutture di depurazione comunale. Né su tale ricostruzione può incidere la deliberazione n. 497 del 30.11.2007, attraverso la quale, la Giunta Regionale ha attribuito all'Agenzia “*il compito di svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti e delle acque in Sicilia, in conformità alle competenze enucleate dall'art. 7, commi 5 e 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, ed alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge*

regionale 3 dicembre 1991, n. 44, fermo restando il generale potere di vigilanza attribuito all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali al quale sarà data comunicazione dell'attività sostitutiva disposta".

A tutta evidenza, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, i commi 5 e 7 dell'art. 7 della l.r. 19/2005, cui detto provvedimento estende la possibilità di intervento dell'A.R.R.A., si riferiscono ai poteri sostitutivi (comma 5) e di trasferimento delle competenze (comma 7) espressamente previsti nell'elenco di cui ai commi 3° e 4° del medesimo art. 7.

Pertanto, come già chiarito nella sentenza n. 1556/2009 citata *"al di fuori delle competenze proprie, e quindi nelle ipotesi in esame, il potere di controllo e sostitutivo è stato rilasciato, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 44/91, al competente Assessorato regionale, tramite la nomina di un commissario ad acta. Detto potere di nomina è conferito anche all'A.R.R.A., secondo l'espresso richiamo contenuto nella deliberazione di giunta regionale n. 497 richiamata, solo nel possibile esercizio del potere sostitutivo e, quindi, soltanto nelle materie di stretta competenza della medesima Agenzia"* (peraltro soppressa per effetto delle disposizioni contenute negli artt. 9 e 10, comma 1° della l.r. 19/2008 con decorrenza 01/01/2010).

Conclusivamente, ai sensi dell'art. 26 della l. 1034/1971, va dichiarata l'incompetenza dell'A.R.R.A. ad assumere i provvedimenti impugnati e va riconosciuta la competenza del competente Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. Le altre censure non possono essere qui valutate, poiché la fondatezza della censura di incompetenza determina unicamente la remissione dell'affare all'autorità indicata come competente, in applicazione dell'art. 26, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, ed impedisce l'esame delle altre doglianze che finirebbe, altrimenti, per risolversi in un giudizio anticipato sui futuri provvedimenti dell'organo riconosciuto come competente ed in un vincolo anomalo sulla riedizione del potere (da ultimo, Consiglio Stato, sez. V, 06 aprile 2009, n. 2143).

In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e rimessione dell'affare all'organo regionale competente (Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per effetto annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

Condanna in solido tutte le parti soccombenti al pagamento, in favore del Comune ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. ed importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 e 14 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Zingales, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere

Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 23/09/2016 **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA** 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs. n.267/2000 , per pagamento prestazione professionale per incarico legale relativo alla impugnativa giurisdizionale al TARs sez. di Catania - Decreto Previdenziale n.33 del 04.02.2009 del settore 1° dell'ARRA e della deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 26.03.2009"

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa sul bilancio 2016:

€ 8.371,13 sul Cap. 10180801 (Missione 01 Programma 11 Titolo 1) Imp. n. 1180 /2016

Calatabiano li, 25.10.2016

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO**

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, co. 1, lett. e) TUEL n.267/2000, per pagamento di prestazione professionale per incarico legale relativo alla impugnativa giurisdizionale al TARS – sez. di Catania – Decreto presidenziale n.33 del 04.02.2009 del settore 1° dell'ARRA e della deliberazione del commissario ad acta n.01 del 26.03.2009"

VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata e specificatamente l'art. 194, co.1, lett. e) del D. Lgs. n.267/2000 TUEL;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti

Sampieri dott.ssa Daniela

Calatabiano, 11/07/2016

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Trovato dott. Salvatore)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Petràlia dott. arch. Antonio Filippo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dott.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
dal al
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria